

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori GUALTIERI, COLETTA, COVI, DIPAOLA,  
PERRICONE, VALIANI e VISENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1987

Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove  
norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa costituzionali

ONOREVOLI SENATORI. – La convinzione che l'attuale sistema di funzionamento della «giustizia politica» rappresenti un grave elemento di distorsione del nostro ordinamento noi repubblicani l'abbiamo espressa assai prima che, sulla materia, venisse indetto un *referendum* abrogativo.

Il fallimento dell'attuale meccanismo per i giudizi d'accusa ha cause strutturali prima ancora che cause politiche.

La previsione costituzionale che affida alle Assemblee elettive la messa in stato di accusa dei Ministri, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, non si è rivelata, alla luce dell'esperienza, opportuna.

Attribuire ad un'Assemblea di mille persone la decisione sulla messa in stato di accusa, in

base ad istruttorie complesse, non è certo il modo migliore per garantire il corretto funzionamento della giustizia.

Alle deficienze funzionali, già di per sè gravi, si unisce il fatto oggettivo che sul giudizio dei parlamentari non possono non pesare valutazioni e preoccupazioni di natura esclusivamente politica, che finiscono col divenire elemento concorrente, se non prevalente, nella decisione da assumere.

A ciò va aggiunto che introdurre nella vita del Parlamento – questa sede costituzionale che costituisce il punto strategico delle sintesi politiche e delle scelte – il problema delle decisioni sui procedimenti d'accusa significa inserire un elemento di distorsione e di confusione nel normale confronto politico.

Si tratta di una situazione intollerabile, che non si risolve, semmai si aggrava, con il sistema dei rammendi e degli emendamenti alle norme vigenti.

Già si è visto che la modificazione sulla pubblicità delle sedute della Commissione inquirente, pur approvata con generali consensi, ha avuto il risultato di creare, contemporaneamente, una notevole eccezione ai generali principi dell'ordinamento in materia istruttoria, dubbi di costituzionalità in relazione al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione e, sul piano pratico, una gravissima remora alla rapidità dell'*iter* processuale con un profluvio di interventi avvocateschi davanti alla Commissione.

Ripresentiamo quindi, onorevoli senatori, il disegno di legge costituzionale già da noi avviato nella passata legislatura, che radicalmente cambia l'intero sistema, a cominciare dalle norme costituzionali in materia, e vuole immediatamente investire dei procedimenti di accusa l'organo indicato dalla Costituzione come giudice naturale: la Corte costituzionale. Se ne modifica, per altro, la composizione prevista dall'articolo 135 della Costituzione, riducendo ad undici il numero sia dei giudici ordinari della Corte sia di quelli estratti a sorte.

Esso lascia al Parlamento in seduta comune il solo compito di eleggere all'inizio di ogni

legislatura un Collegio che ha la funzione di formulare le accuse di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione.

Questo Collegio ha, in buona sostanza, il compito di pubblico ministero presso la Corte costituzionale. Sarà la Corte ad assumere subito ed in pieno la funzione istruttoria con tutti i suoi risvolti tecnici attraverso una sua apposita Sezione, liberando il Parlamento da compiti che non è in grado di assolvere o che assolve male.

Il presente disegno di legge costituzionale, quindi, per risolvere radicalmente e definitivamente il problema, rompe con la stessa concezione della «giustizia corporativa» esercitata dai politici nei confronti dei politici.

Oltre tutto non è più ammissibile che le Assemblee rappresentative si accollino una somma di compiti giudiziari impropri, con il risultato di finire col divenire esse, di fronte all'opinione pubblica e alla stessa magistratura ordinaria, le «responsabili» di scandali annosi, cresciuti ed esplosivi al di fuori e anzi contro il sistema parlamentare e la sua logica.

Per uscire da questo equivoco costituzionale, i parlamentari repubblicani chiedono la convergenza delle altre forze politiche democratiche sulle linee di fondo di questo progetto, salvo ulteriori elaborazioni e perfezionamenti tecnici da perseguire con il concorso di tutti.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****Art. 1.**

1. Il secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«In tali casi è messo in stato d'accusa da un Collegio di cinque commissari eletti dal Parlamento in seduta comune».

**Art. 2.**

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri sono posti in stato d'accusa per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Collegio previsto dall'articolo 90».

**Art. 3.**

1. I commissari d'accusa sono eletti, all'inizio di ogni legislatura, con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici costituzionali fra i cittadini italiani aventi i requisiti per l'eleggibilità a giudice costituzionale.

2. I commissari d'accusa sono soggetti alle medesime incompatibilità dei giudici costituzionali e nell'esercizio della loro funzione ne assumono lo stato giuridico.

**Art. 4.**

1. Per i procedimenti d'accusa previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, la Corte costituzionale nomina nel proprio seno cinque giudici, che compongono la Sezione istruttoria della Corte. Essa è presieduta dal giudice anziano.

2. La Corte è convocata dal suo presidente per la elezione dei componenti della Sezione istruttoria contestualmente alla seduta comune del Parlamento di cui all'articolo 3 della presente legge.

## Art. 5.

1. Il Collegio d'accusa, cui la magistratura invia gli atti dei procedimenti nel corso dei quali siano stati ravvisati gli estremi dei reati di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione, ove ritenga l'accusa manifestamente infondata, trasmette gli atti alla Sezione istruttoria della Corte costituzionale chiedendo che venga emessa ordinanza di archiviazione.

2. Ove ritenga l'accusa non manifestamente infondata, il Collegio d'accusa promuove l'azione penale e trasmette gli atti alla Sezione istruttoria della Corte costituzionale, chiedendo l'apertura dell'istruttoria e dandone avviso all'imputato.

3. La Sezione istruttoria, ricevuta la richiesta di archiviazione, se ritiene di accoglierla, provvede definitivamente mediante ordinanza emessa in camera di consiglio. Se ritiene di non accoglierla, pronuncia ordinanza di apertura dell'istruttoria, dandone avviso al Collegio d'accusa e all'imputato.

4. A tutti gli atti compiuti dalla Sezione istruttoria hanno facoltà di assistere il Collegio d'accusa e la difesa dell'imputato. Tutte le deliberazioni della Sezione istruttoria devono essere adottate sentito il Collegio d'accusa e la difesa dell'imputato.

## Art. 6.

1. Compiuta l'istruttoria, la Sezione istruttoria comunica gli atti al Collegio d'accusa e all'imputato per la presentazione delle requisitorie e delle difese.

2. Successivamente emette sentenza di non doversi procedere ovvero ordinanza motivata di rinvio a giudizio.

## Art. 7.

1. L'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte non facenti parte della Sezione istruttoria, undici

membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per la eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

Art. 8.

1. La chiusura della legislatura non sospende il procedimento d'accusa.

2. Il Collegio d'accusa esercita le sue funzioni fino alla conclusione dei procedimenti in corso al momento dello scioglimento delle Camere.

Art. 9.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale il Parlamento in seduta comune provvede ad eleggere il Collegio d'accusa di cui all'articolo 3.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, presso la quale si costituisce l'Ufficio del Collegio d'accusa, provvede a trasmettere al Collegio tutti gli atti e la documentazione dei procedimenti in corso presso la cessata Commissione inquirente per i quali non sia stata ancora predisposta l'archiviazione o richiesta la messa in stato d'accusa o il proscioglimento dei Ministri inquisiti.